



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Servizio 2

Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato

U.O. "Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome"

Prot. n° 9431 del 26/10/2017

All'Assessore al Territorio e Ambiente

assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

All'Assessore ai Beni Culturali e all'Identità' Siciliana

assessorebci@regione.sicilia.it

All'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità

assessore.energia@regione.sicilia.it

ufficiogabinetto.energia@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente

dra@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Energia

dipartimentoenergia@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e
dei Rifiuti

direttore.dar@regione.sicilia.it

Ai Sigg. Dirigenti Referenti tecnici

LORO SEDI

Oggetto: Report del Gruppo misto, del Commissione Ambiente ed Energia, del 17 ottobre 2017, ore 11.30, presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Stato-Regioni, via della Stamperia, 8, Roma, con il seguente ordine del giorno: Tavolo tecnico per la modifica della normativa sull'affidamento delle concessioni idriche per la produzione di energia elettrica.

Presenti alla riunione:

- Per le amministrazioni centrali: i rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico (MISE)
- i rappresentanti delle seguenti Regioni: Sardegna (Coordinamento), Calabria, Lombardia, Piemonte, Bolzano, Trento, Basilicata, Lazio

Coordina la riunione il cons. Naddeo, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ricordando come, all'ultimo Tavolo del 27 giugno 2017, visto lo stadio assai avanzato della procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia, le Regioni si erano impegnate nel trasmettere un nuovo documento, integrato con i chiarimenti formulati dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il dott. Stefano Piras del Coordinamento Energia tratteggia per sommi capi il lavoro congiunto, posto in essere in questi mesi dalle Regioni, che hanno adottato un atteggiamento attivo, facendosi promotori di un'ipotesi di testo normativo, al fine di superare i rilievi espressi in sede europea ed evitare l'aggravarsi della procedura d'infrazione. In questo testo, intervenendo sul d.lgs. n. 79/1999, sono state mutate le buone pratiche, inserendo i criteri delle amministrazioni competenti per le procedure di gara. All'interno del testo elaborato, sono stati affrontati argomenti quali i canoni, la durata delle licenze e delle concessioni, le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, gli impianti di pompaggio, la disciplina del passaggio tra il concessionario entrante e l'uscente, il regime tra beni mobili bagnati ed asciutti, le proroghe, le questioni amministrative connesse agli investimenti pluridecennali, la disciplina del periodo transitorio e la tutela delle specialità. Si è cercato di fare ordine su tanti aspetti che risentivano di una normativa ormai vetusta ed inefficace, allo stesso tempo cercando di dare una risposta compiuta dinanzi all'imminente scadenza di tante

concessioni sul territorio che stanno avendo ripercussioni negative in quanto gli invasi si stanno riempiendo di sedimenti ed i concessionari non stanno investendo, alimentando di giorno in giorno una situazione di preoccupante stallo.

La Regione Lombardia procede a commentare il testo diramato dal Coordinamento, contenente le specifiche modifiche all'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 e strutturato come segue.

- il comma 1 mira a regolamentare il periodo transitorio, consentendo al concessionario di andare avanti fino a che non si indice una procedura di selezione competitiva, mentre il comma 1-bis) disciplina il trasferimento delle cd "opere bagnate".

- dal comma 1-ter) inizia l'impostazione strategica ed, in particolare, in questo comma, viene ad avviarsi al procedura che si sostanzia nella "manifestazione d'interesse" alla riassegnazione della concessione;

- nel 1-ter a) vengono annoverati gli eventuali vincoli di schema a scala di asta idrografica ivi compresa la possibilità di accorpare o disaccorpare l'assegnazione delle opere e delle risorse idriche afferenti più concessioni scadute in modo da essere flessibili dinanzi alle nuove configurazioni.

-nel 1-ter b) vengono annoverate le mitigazioni paesaggistiche ed ambientali o per la sicurezza del territorio e, per la prima volta, disciplinato il flusso ecologico Ecological Flow;

- nel 1-ter c) viene inserita la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

- 1-ter d) viene trattato la tematica dei miglioramenti minimi energetici mentre alla lett. e) il risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza;

-nel 1-ter f) importante riferimento sui termini di durata, fino ad un massimo di anni 50 – con possibilità di incremento o diminuzione fino ad un massimo di 10 anni, in modo da avere un indicatore economico e non solo temporale;

- nel 1-ter lett. g) viene dettagliata la "natura binaria" del canone minimo composto da una parte fissa, comprensiva di "costi ambientali della risorsa" – in recepimento di una normativa ancora in itinere – ed una parte variabile che rende possibile adattare il canone all'anno in corso, senza l'obbligo di prevedere una misura fissa; significativa la specificazione della lett. a) del comma 1 sexies laddove, nel prevedere un equo bilanciamento nell'ottica di riconoscere a quei beni di proprietà privata un giusto valore, viene prevista la corresponsione, da parte del proponente agli aventi diritto (nuovi gestori), di un prezzo comunque rispettoso del r.d. 1775/1933 determinato o direttamente, sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, indirettamente, mediante perizia asseverata. Nella medesima disposizione viene disciplinata anche la possibilità di addivenire ad un accordo sul valore peritale o, in alternativa, di deferire la risoluzione della questione ad un collegio arbitrale.

Segue poi l'approfondimento della fase preliminare (1 octies), che può durare al massimo 365 giorni, e la successiva fase competitiva (1novies, 1decies, 1undecies, 1duodecies) in cui viene dato ampio riconoscimento alla concorrenza vera e propria con la presentazione dell'offerta pubblica in cui tutti gli operatori si confrontano entro termini prefissati. Alle tempistiche scadenzate appena citate, segue la previsione racchiusa nei commi 1terdecies e 1quaterdecies, che prevedono termini più ragionevoli ma non dilatori. In chiusura, la previsione di cui al comma 8bis per le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2024, laddove viene riconosciuta la facoltà alle Regioni di adottare apposite disposizioni finalizzate a garantire, ove lo ritengano, il proseguimento temporaneo dell'esercizio della conduzione delle derivazioni e dei relativi impianti nel periodo transitorio fino alla conclusione del procedimento di aggiudicazione.

Il MISE, pur comprendendo la *ratio* di queste ultime disposizioni ritiene che esse, seppur mosse dal lodevole intento di operare un riallineamento anche in tempi di impulso alla procedura, in realtà dilazionerebbero eccessivamente le tempistiche delle concessioni scadute; rileva inoltre, come gli strumenti elaborati dalle Regioni mal si conciliano con le disposizioni previste in materia di gare dagli altri Paesi dell'Unione Europea.

Nonostante infatti si riconosca il significativo lavoro svolto dalle Regioni, con riguardo alla durata ed al canone binario, tuttavia il MISE manifesta perplessità:

- in merito al tema concorrenziale, che tralascia importanti aspetti (come la strategicità e l'individuazione dei requisiti di gara, le risorse finanziarie degli impianti, gli aspetti sottesi alla sicurezza energetica del sistema) disciplinati in un decreto interministeriale che non andava abrogato dalle Regioni perché la *ratio* era proprio quella di creare criteri omogenei sul territorio;
- in merito al fatto che il testo proposto si sofferma unicamente sulle concessioni scadute, ma non disciplina la procedura per le nuove concessioni;
- in ordine alla normativa specifica delle Province autonome, improntata ad un'eccessiva discrezionalità che mal si concilia con il tessuto normativo nazionale, quasi una sorta di "abdicazione" alla competenza esclusiva in materia.

Il Dipartimento delle Politiche Europee fa presente come il testo elaborato dalle Regioni non sia filtrato dall'Organo Politico, ma si riavvicini più ad una soluzione legislativa ordinaria, diversa da quelle della delega e rientrante in una competenza ascrivibile *stricto sensu* in capo al MISE. Per tali motivi, viene espressa l'esigenza di un maggior coinvolgimento tra tutti i soggetti in modo da arginare la procedura di infrazione, concentrandosi maggiormente sulla proroga dal punto di vista tecnico.

Il dott. Piras del Coordinamento Energia rassicura in ordine al fatto che, posto come base di lavoro quanto già sviluppato dalle Regioni (che hanno lavorato per un prodotto finito, tra l'altro

espressamente richiesto), sarà avviato un coordinamento a livello politico, eventualmente anche con un passaggio parternariale con le Associazioni di categoria.

La Provincia Autonoma di Trento fa presente come la competenza in materia di esercizio sia già stata affidata in capo alla Provincia dal 1999 in coerenza con le previsioni Statutarie, secondo un modello orientato alla gara. Pertanto, appare sufficientemente chiaro che, per dare una sicurezza vera della gestione sia importante scegliere, più che produttori, gestori ottimali operativi e leali ed è proprio questa la ratio che ha ispirato il lavoro regionale. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, attualmente, in Provincia Autonoma di Trento, sono 16 le concessioni in scadenza e in tale contesto di vuoto normativo, le gare sono gli unici strumenti che possono dare certezza e continuità in materia. A questa considerazione si associa la Regione Lombardia, la quale precisa come, nella Regione, siano 50 le gare che dovrebbero essere avviate prossimamente.

Il MISE manifesta ulteriori perplessità sia per il mancato passaggio preventivo in sede politica sia nel merito, perché la proposta del patrimonio indisponibile formulata dalle Regioni, costituisce una proposta differente da quella richiesta dal Ministro Calenda ed in taluni punti (come quello relativo al valore industriale residuo), non risponde ai quesiti precisi formulati dalla Commissione Europea. Viene altresì fatto presente, dalla componente ministeriale, come la contrattazione non sia uno strumento adatto per fronteggiare i rilievi specifici formulati da Bruxelles e che, a tal proposito, si potrebbe suggerire di applicare i criteri usati per le gare della distribuzione del gas.

Le Regioni ritengono che il proposito da cui si è partiti è stato quello di lavorare puntando proprio sull'eliminazione della barriera d'ingresso, sulla base delle uniche alternative possibili, offerte dalle legislazione italiana.

Al termine della riunione, il Cons. Naddeo, in base alla necessità di avere un nuovo testo per arginare gli effetti della procedura d'infrazione e non essendo state offerte ulteriori soluzioni operative, propone di procedere con il testo elaborato dalle Regioni, in relazione al quale i Ministeri faranno pervenire le proprie osservazioni.

Ritenendo la consultazione politica fondamentale, il MISE si riserva di valutare il testo dopo il vaglio in sede politica.

F.to Il Dirigente dell'U.O.
Dott.ssa Margherita Cappelletti